

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-218 del 15/01/2025
Oggetto	D.Lgs. n°387/2003 AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE -BIOMETANO-, DI POTENZA PARI A 250SMC/ORA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, SITUATO IN VIA FOSCARI N°2, LOCALITA' FOSCARI, COMUNE DI CODIGORO (FE). Società Società Agricola Leona SS <i>l</i> sede legale in via Cavour n°22, Comune di Ferrara (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-233 del 15/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica n°20645/2024

OGGETTO: D.Lgs. n°387/2003

AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE -BIOMETANO-, DI POTENZA PARI A 250SMC/ORA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, SITUATO IN VIA FOSCARI N°2, LOCALITA' FOSCARI, COMUNE DI CODIGORO (FE).

Società Società Agricola Leona SS – sede legale in via Cavour n°22, Comune di Ferrara (FE).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI ARPAE FERRARA**

Vista la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- L. n°241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Testo unico n° 1775/1933 sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e s.m.i.;
- D.Lgs. n°79/1999 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
- D.Lgs. n°387/2003 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia elettrica”, in particolare l’art. 12 commi 3 e 4;
- Legge n°239/2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- Legge n°99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia” che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/2003 in particolare introducendo all’art. 12 il comma 4-bis;
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;
- D.Lgs. n°28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e del gas “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)” e s.m.i.;
- D.P.R. n°327/2001 “Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di espropriazione per pubblica Utilità” e s.m.i.;

- L.R. n°19/2003 *“Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”*, Direttiva applicativa DGR n°1688/2013 *“Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della L.R. 19/2003 recante: “Norme...”*;
- L.R. n°26/2004 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione”;
- L.R. n°19/2008 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e s.m.i.;
- D.Lgs. n°199/2021 *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”* e smi;
- D.L. n°17/2022 coordinato con la Legge di conversione n°34/2022 recante: *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*;
- L. n°91/2022 *“Conversione in legge con modificazione del DL n°50/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;

Viste:

- la Legge n°56/2014 recante *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*;
- la Legge Regionale n°13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Dato atto:

- la DDG n°130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n°2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n°130/2021;
- la DDG n°75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG n°19/2022 e n°77/2022 - di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n°162 del 22/12/2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la DEL-2024-65 del 19/06/2024 di conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara alla Dott.ssa Valentina Beltrame;
- la nota al PG/2024/121004 del 02/07/2024 con la quale la Dott.ssa Beltrame delega al Dott. Marco Roverati le funzioni dirigenziali attinenti relativamente SAC Ferrara fino al giorno 31/08/2024;
- la DEL-2024-91 del 29/08/2024 con la quale viene conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara al Dott. Marco Roverati dal 01/09/2024;

Premesso che:

- in data 17/05/24 (PG/2024/91382 e successivi) è pervenuta dalla ditta Società Agricola Leona la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Unica (AU) per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano con potenza pari a 250Smc/ora, situato in via Foscarini n°2, nel territorio comunale di Codigoro (FE), con relativa immissione in rete del biometano prodotto. Congiuntamente è stata richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le matrici: scarichi acque reflue (parte terza, titolo IV, capo II del D.Lgs 152/2006); emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e smi; nulla osta relativo l’impatto acustico (art. 8 della L 447/1995) e comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dall’azienda (art. 112 del D.Lgs 152/2006);

- l'impianto in progetto è contermina a un impianto di produzione di biogas e uno di biometano appartenenti alla medesima ditta;
- l'impianto intende trattare 29.200t/anno di biomassa vegetale (insilati di mais e triticale), reflui zootecnici (letame, liquame e pollina) e paglia (in pellet), per una produzione di biometano complessiva di 2.728.557,50m³/anno, ovvero 7.476Smc/giorno. Le biomasse in entrata provveranno per la maggior parte da terreni appartenenti alla medesima azienda agricola;
E' prevista una produzione di digestato tal quale pari a 22.639t/anno, ripartito tra 18.111t/anno di frazione liquida (chiarificato) e 4.528t/anno di frazione palabile;
- l'area di impianto, secondo lo strumento pianificatorio del Comune di Codigoro (FE), ricade in zona agricola vigente (Tav. 7): ambiti agricoli a vocazione produttiva (art. 5.9) in parte interessati da metanodotto esistente. L'area non è sottoposta ad alcun vincolo di carattere paesaggistico, ambientale, storico e culturale. E' presente una zona di protezione speciale (ZPS), "Bacini di Jolanda di Savoia" (codice IT 4060014), posta a una distanza di 4-5km circa dall'area d'intervento;
- la realizzazione dell'impianto prevede le seguenti componenti:
 - un serbatoio metallico a forma tronco-conica, con la funzione di ricevere le biomasse di origine agricola e attraverso una coclea di grande dimensione e a bassa velocità di rotazione, immetterle nel fermentatore primario;
 - fermentatore primario;
 - post digestore non alimentato e vasca residui occasionale;
 - serbatoio per lo stoccaggio del digestato con cupola gasometrica per il recupero del gas;
 - il fermentatore verticale viene riempito con una tramoggia di alimentazione in acciaio inox, dotato di coclea di alimentazione con rulli di triturazione a punte;
 - la movimentazione delle biomasse all'interno del fermentatore e della vasca residui è garantita da 11 cannoni di irrigazione, ognuno con oblò di controllo;
 - sarà presente un impianto di upgrading del biogas, del tipo a membrane, con la funzione di pulire il biogas prodotto e renderlo utilizzabile come metano da immettere nella rete pubblica del gas;
 - cogeneratore a biogas da 300 KW;
 - n°2 serbatoi da 35m³ cadauno per lo stoccaggio di biomasse liquide e/o di separato liquido, da additivare al digestato in fermentazione per aumentarne la fluidità;
 - un serbatoio interrato della capacità di 50 m³ dal quale prelevare il digestato per lo spandimento sui campi;
 - un fabbricato destinato a contenere al piano terra lo spogliatoio e il wc da una parte, mentre i vani tecnici per le macchine e i quadri elettrici dell'impianto di biometano dall'altra. Al primo piano un solaio portante con rampa di accesso da utilizzare per il carico dell'alimentatore;
 - cabina elettrica di trasformazione;
 - n°2 vani per comprimere il gas alla pressione richiesta e per l'alloggiamento del sistema di consegna alla rete Snam Rete Gas SpA;
- l'impianto prevede tre sistemi di stoccaggio della biomassa:
 - area stoccaggio insilati all'interno della quale posizionare i sacconi tubolari;
 - n°2 serbatoi verticali fuori terra per il contenimento e il recupero del separato liquido e/o di eventuali biomasse liquide, liquame di stalla bovina;
 - n°1 magazzino chiuso per lo stoccaggio del letame e della pollina;
 - n°1 magazzino chiuso per lo stoccaggio del separato solido;
- in fase di avviamento dell'impianto, quando il biogas prodotto non avrà ancora tutte le caratteristiche idonee all'immissione nel cogeneratore e/o nel sistema di upgrading, è prevista l'alimentazione temporanea mediante gpl in bombole;
- si prevede lo scarico delle acque a uso domestico su terreno mediante subirrigazione;

- il progetto delle opere di connessione è stato integrato nel corso del procedimento. Il metanodotto, denominato “Biometano Società Agricola Leona 2, DN 100 (4”) – 24 Bar” è necessario per l’immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto in oggetto. L’intervento interesserà il mappale 131 del foglio 20 del Comune di Codigoro (FE) e avrà una lunghezza complessiva di 200m. Il tracciato avrà origine dall’area impiantistica in costruzione nella quale è previsto un complesso di valvole e apparecchiature per il sezionamento della condotta e per l’immissione del biometano (Punto di Intercettazione per il Discaggio di Allacciamento - PIDA). L’area impiantistica sarà opportunamente delimitata da una recinzione e prevederà, inoltre, la realizzazione di un edificio monopiano prefabbricato identificato negli elaborati con la sigla “tipo B5”, allo scopo di contenere attrezzature e trasmettere dati da remoto, con la relativa strumentazione. L’accesso all’impianto sarà garantito dalla strada in progetto non asfaltata, con innesto dalla viabilità esistente. L’impianto PIDA sarà dotato esternamente di un’area di sosta e manovra dei mezzi del personale SNAM.

Il nuovo gasdotto, all’uscita dell’area impiantistica PIDA verrà inserito in tubo di protezione per una lunghezza pari a circa 30m, per superare l’attraversamento con la futura strada di accesso.

Il metanodotto sarà collegato al metanodotto “Sabbioncello – Donada DN 250 (10”) – 24 bar”, in esercizio, mediante stacco con pezzo a tee, in un fondo agricolo nei pressi di una strada esistente.

L’area impiantistica sarà raggiungibile da una strada in progetto con accesso dalla viabilità esistente. La posa avverrà con scavo a trincea; il materiale di risulta dello scavo verrà depositato lateralmente, o portato in discarica temporanea per poi essere utilizzato, se di qualità e consistenza adeguata; in alternativa si ricorrerà a materiale proveniente da cave;

- sono previste fasce arboree perimetrali come opere di mitigazione. Le fasce arboree effettuate in passato per il limitrofo impianto a biogas si sono dimostrate poco schermanti in quanto si sono scelte essenze autoctone a lento accrescimento come previsto dal RUE, pertanto la ditta propone per l’intervento in oggetto una barriera a moduli costituita da *tamerix gallica* e da *Cupressocypariis Leilandii*. Le piante di *Cupressocyparis Leylandii* saranno messe a dimora con un’altezza di 150- 175cm. Per la siepe di Tamerici si utilizzeranno ramaglie di fronda lunghe 50-80 cm provenienti dalle piante già presenti nei bacini dell’Azienda Faunistica venatoria Leona. Le piante saranno messe a dimora in fila singola a circa 50cm l’una dall’altra. L’impianto si effettuerà in autunno, verso novembre - dicembre;
- ai fini del rispetto dell’invarianza idraulica è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione con successivo scarico nello scolo superficiale Foscarì;

Dato atto che:

- la documentazione presentata in data 17/05/24 non è risultata esaustiva, pertanto si è provveduto a richiedere documentazione a completamento dell’istanza (PG/2024/100026 del 31/05/24). La ditta ha trasmesso quanto richiesto con nota al PG/2024/104473 del 06/06/24;
- ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990, così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, e del D.Lgs. 387/2003 e smi, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ha comunicato con nota al PG/2024/111202 del 17/06/24:
 - l’avvio del procedimento con indizione della Conferenza di Servizi in modalità simultanea sincrona;
 - il link utile a visionare tutta la documentazione presentata congiuntamente all’istanza;
 - la durata del procedimento di 90 giorni, salvo eventuale sospensione per presentazione integrazioni documentali richieste dagli Enti partecipanti la Conferenza;
 - il termine di 15 giorni dall’avvio del procedimento (02/07/24) per poter richiedere integrazioni da parte degli Enti della Conferenza di Servizi, salvo sospensione del procedimento;
 - il termine di 45 giorni dall’avvio del procedimento (01/08/24) per la trasmissione dei pareri da parte degli Enti, salvo sospensioni del procedimento;

- il periodo di pubblicazione nel BURERT della Regione E-R del progetto per 40 giorni consecutivi (03/07/24-12/08/24). E' stata richiesta alla ditta la pubblicazione del progetto in un quotidiano locale per il giorno 03/07/24;
- il giorno 10/07/24 si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi (CdS) in modalità telematica e, contestualmente alla sospensione del procedimento, sono stati trasmessi (PG/2024/130589 del 16/07/24) il verbale di CdS e le richieste integrazioni scritte avanzate dai seguenti enti: AUSL Ferrara Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche (PG/2024/114719 del 21/06/24) e Igiene Pubblica (PG/2024/118055 del 26/06/24), Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2024/120921 del 02/07/24), Provincia di Ferrara (PG/2024/120593 del 01/07/24) e per Arpae Ferrara il Servizio Territoriale (PG/2024/118945 del 27/06/24);
- ad integrazione, in data 23/07/24 (PG/2024/134917) è stata trasmessa la richiesta integrazioni avanzata dal SUE del Comune di Codigoro (PG/2024/133109 del 19/07/24);
- il Comune ha espresso parere negativo allo scarico delle acque domestiche per subirrigazione (PG/2024/134479 del 23/07/24). Si è provveduto pertanto a trasmettere la nota agli enti e alla ditta affinché potesse rivedere il progetto di scarico delle acque civili (PG/2024/139412 del 30/12/24);
- con comunicazione del 09/09/24 (PG/2024/161430) Arpae riavvia il procedimento rimasto sospeso per 34 giorni in quanto sono pervenute le integrazioni documentali richieste (PG/2024/150037, PG/2024/150043, PG/2024/150046 del 19/08/24 e PG/2024/158305 del 03/09/24). Si convoca contestualmente la 2a seduta di Conferenza dei Servizi. Ulteriori integrazioni volontarie sono pervenute in data 24/09/24 (PG/2024/171429);
- il 25/09/24 si è tenuta la seconda seduta di CdS dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione prodotta, in quanto non risulta ancora esaustiva o idonea al rilascio dei pareri di competenza. In particolar modo si recepiscono le richieste integrazioni di: Servizio interno di Arpae Servizio Territoriale sulla gestione degli scarichi idrici con trattamento delle acque in continuo (PG/2024/169933 del 20/09/24); Provincia di Ferrara (PG/2024/176658 del 01/10/24) per la quantificazione dei mezzi in entrata/uscita dal futuro impianto, segnaletica ed elaborati; Comune di Codigoro (PG/2024/179964 del 07/10/24) per ciò che concerne i percorsi relativi agli spandimenti e il sollecito a chiarire se la ditta intende raggiungere con Snam Rete Gas gli accordi bonari di servizio per la posa del metanodotto. Le richieste sono state trasmesse da questa Agenzia con nota del 07/10/24 (PG/2024/180574);
- con comunicazione del 19/11/24 (PG/2024/209377) Arpae trasmette la documentazione integrativa prodotta dalla ditta -comprensiva del progetto di metanodotto- e ricevuta il giorno 30/10/24 (PG/2024/184931). Contestualmente si convoca la 3a seduta di CdS per il giorno 06/12/24. Ulteriore documentazione integrativa volontaria è stata trasmessa dalla ditta in data 22/11/24 (PG/2024/211914);
- in sede di 3a Conferenza dei Servizi emergono ancora alcune problematiche da correggere in merito alla gestione della biomassa, la perimetrazione dell'area dell'impianto, chiarimenti sulla relazione dell'impatto odorigeno, e si chiede la trasmissione dei contratti definitivi che attestino la titolarità dell'area. In CdS si dà atto che il progetto nel periodo di pubblicazione nel BURERT non ha prodotto osservazioni da soggetti terzi. In questa sede, Arpae comunica di ritenere il progetto approvabile, purché la ditta si impegni a trasmettere la documentazione necessaria. Con nota del 09/12/24 (PG/2024/221927) si trasmettono le richieste integrazioni e il verbale di CdS;
- con nota di Arpae del 08/01/25 (PG/2025/2919) si trasmettono agli enti coinvolti le integrazioni documentali prodotte dalla ditta in data 18/12/24 (PG/2024/229001) e i chiarimenti richiesti in merito alla titolarità delle aree (PG/2025/2618 del 08/01/24);

Accertato che i termini del procedimento istruttorio non sono stati rispettati in quanto il Proponente ha dovuto dimostrare in sede di procedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.Lgs 387/2003, il raggiungimento della piena titolarità delle aree interessate dall'impianto, oltre a correggere e integrare la documentazione;

Tenuto conto che la disponibilità delle aree su cui si intende realizzare ed esercire l'impianto sono state accertate tramite la documentazione pervenuta nelle seguenti date:

- PG/2024/104473 del 06/06/24;
- PG/2024/229001 del 18/12/24;
- PG/2024/2618 del 08/01/24;

Nel corso del procedimento istruttorio ARPAE SAC ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti nella pratica n°20645/2024:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG/2024/169933 del 20/09/24 e PG/2025/4298 del 10/01/25	Relazione tecnica matrici	APA Ferrara Servizio Territoriale
PG/2025/5528 del 14/10/25	Contributo valutazione odorigena	Servizio Sistemi Ambientali
PG/2025/4392 del 10/01/25	Parere con prescrizioni - viabilità	Provincia di Ferrara
PG/2024/222129 del 09/12/24 PG/2024/226936 del 16/12/24 PG/2024/227116 del 16/12/24 PG/2024/227149 del 16/12/24	Parere favorevole misure compensative Parere ambientale Permesso di Costruire Conformità urbanistica	Comune di Codigoro
PG/2024/220688 del 05/12/24	Parere favorevole con prescrizioni	Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara
PG/2024/171879 del 25/09/24 e PG/2024/191053 del 23/10/24	Parere favorevole con prescrizioni	Dipartimento Sanità Pubblica di Ferrara - UOC Igiene Pubblica
PG/2024/171523 del 24/09/24	Parere favorevole con prescrizioni	Dipartimento Sanità Pubblica di Ferrara - UOC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche
PG/2025/4136 del 10/01/25	Parere favorevole con prescrizioni	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
PG/2024/172364 del 25/09/24	Parere favorevole	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
PG/2024/128114 del 12/07/24	Nulla Osta	Comando Militare Esercito E-R

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 14-ter c.7 della L.241/90 e s.m.i. *si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso (...) la propria posizione (...);*

Accertato che, ai fini della verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione del Comune di Codigoro, non vi sarà variante agli strumenti urbanistici in quanto non saranno apposti vincoli espropriativi, considerato che la ditta ha stipulato gli accordi bonari di servitù affinché Snam Rete Gas SpA possa realizzare il metanodotto di progetto;

Tenuto conto che, ai sensi del DM 10/09/2010 allegato 2, punto 2, lettera f) e h), il Comune di Codigoro ha comunicato (PG/2024/222129 del 09/12/24) di aver accolto la proposta di misure compensative avanzata dalla ditta riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La ditta dovrà sottoscrivere apposito patto/convenzione da redigere su bozza approvata dalla Giunta Comunale con annessa fideiussione. Tale documentazione dovrà risultare depositata agli atti del Comune al momento della presentazione della comunicazione di inizio lavori;

Ritenuto che il progetto energetico risulta coerente con gli obiettivi del Piano Energetico Regionale (PER);

Accertato che ai fini del rilascio del presente Atto, soggetto ad imposta di bollo, è stata acquisita con PG/2025/5165 del 13/01/25, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale Rappresentante della Società Srl con cui è stato trasmesso il numero identificativo della marca da bollo del valore di euro 16,00 (codice id. 01240983532081 con data di emissione 06/03/2024);

Preso atto che sono stati pagati gli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento autorizzatorio;

DETERMINA

Di approvare il progetto definitivo presentato dalla **Società Agricola Leona SS** (avente sede legale in via Cavour n°22, Comune di Ferrara) per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di biometano situato in via Foscarini n°2 nel territorio comunale di Codigoro (FE), così come modificato e integrato nel corso del procedimento. Il progetto rimane depositato su supporto informatico presso il Servizio Autorizzazioni complesse ed Energia – ARPAE SAC Ferrara;

Di dare atto che il provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-190 del 14/01/25** allegato al presente atto **ne costituisce parte integrante, pertanto dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite nel medesimo atto;**

Di autorizzare la Società **Snam Rete Gas SpA** alla realizzazione e all'esercizio delle opere di connessione alla rete di distribuzione dalla medesima esercente. Il metanodotto di connessione risulta parte integrante del progetto presentato e con questo provvedimento autorizzato;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e dell'art. 12 del DPR 327/2001 e s.m.i, **le opere per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano nonché le opere di connessione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;**

Di approvare la realizzazione dell'impianto nelle aree afferenti al Catasto del Comune di Codigoro:
Foglio 20 - Particelle n°131, 133, 135, 122

mentre le aree interessate dal tracciato del metanodotto, afferenti al medesimo Catasto di cui sopra, sono:
Foglio 20 - Particella n°131

Di approvare la ricetta come riportata nell'istanza:

Biomasse	Quantità (t/anno)
Insilato di triticale	8395
Insilato di mais	9125
Paglia in pellet	1825
Letame	4380
Liquame	3650
Pollina	1825
TOTALE	29200

I quantitativi riportati in tabella sono intesi come "potenziali". A seconda delle necessità i quantitativi delle biomasse autorizzate potranno subire variazioni.

Di vincolare la validità della presente Autorizzazione Unica al rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite dall'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-190 del 14/01/25 facente parte del presente provvedimento autorizzatorio unico, relativamente a:

- emissioni in atmosfera;
- scarichi idrici;
- impatto acustico;
- effluenti di allevamento/digestato;

Di vincolare la validità della presente Autorizzazione Unica al rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dagli Enti/Strutture/Servizi e non riportate nell'AUA di cui sopra:

- Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, che nell'esprimere parere favorevole in merito ai criteri costruttivi e gestionali per lo stoccaggio delle biomasse in entrata e del digestato relativamente alle emissioni in atmosfera:
 - si prevede che la ditta, nel realizzare il magazzino chiuso dove verranno stoccate la pollina e il letame, quindi le matrici con tenore di sostanza secca <60%, installi un sistema di trattamento dell'aria in uscita dotato di filtri a carboni attivi;
 - *per le biomasse di alimentazione dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla DGR 1495/2011 e in sede di controllo dovrà essere dimostrato l'effettivo utilizzo di sottoprodotti, che dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.*
 - *i due serbatoi in P.E. a tenuta per il liquame dovranno essere dotati di filtri a carboni attivi per il trattamento dell'aria esausta in accordo a quanto prevede la DGR 1495/2011 al paragrafo 3 "misure per la riduzione delle emissioni".*

- *in un'ottica cautelativa per la tutela ambientale si riterrebbe preferibile prescrivere la copertura della tramoggia di caricamento.*
- AUSL di Ferrara - Ufficio Igiene Pubblica, che tra le raccomandazioni espresse nel proprio parere favorevole impartisce quanto segue:
 - *per le tempistiche e le modalità dei trattamenti contro le arbovirosi si faccia sempre riferimento ai "Piani Annuali Regionali di sorveglianza e controllo delle arbovirosi Comunali in materia.*
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara esprime parere favorevole per quanto di competenza, alle condizioni descritte nella documentazione presentata nonché alle seguenti prescrizioni:
 1. *La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità al progetto a firma della S.V. e del tecnico incaricato ed alle osservazioni impartite da questo Comando.*
 2. *Sistema di upgrading – sia mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 5 m fra l'impianto di upgrading e gli altri elementi pericolosi. Il locale contenente il compressore con pressione max di 75 bar, deve avere caratteristiche costruttive di 1° grado di sicurezza, con aperture di aerazione realizzate in modo che in caso di scoppio, eventuali proiezioni di elementi non costituiscono pericolo per le persone. Per i locali con caratteristiche di 2° grado sia mantenuta una distanza di sicurezza interna di almeno 10 mt.*
 3. *Sia opportunamente dettagliata la destinazione d'uso delle aree confinanti all'attività in esame, in modo da determinare le distanze di sicurezza esterna anche da eventuali aree edificabili.*

Si specifica che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendio, nonché le norme di buona tecnica.

(...)

A lavori ultimati la ditta dovrà darne comunicazione scritta a questo Comando. L'istanza, così come previsto dall'art 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere presentata prima dell'esercizio dell'attività mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e dovrà risultare corredata dalle dichiarazioni e/o certificazioni (rif. art. 4 comma 7 del D.M. 07.08.2012), atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono state realizzate, installate o poste in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi.

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara rilascia il proprio parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - *che le opere in argomento vengano realizzate nel tassativo rispetto della documentazione progettuale inoltrata da questo Consorzio;*
 - *che il volume minimo di invaso del bacino di laminazione non sia inferiore a mc. 1354, come riportato nell'apposita relazione;*
 - *che lo scarico nello scolo Foscari delle acque provenienti dall'area interessata avverrà attraverso manufatti esistenti.*
- Comune di Codigoro, che in merito agli aspetti ambientali si esprime come segue:
 - *lo SUE dispone altresì particolare attenzione alle modalità di stoccaggio delle biomasse: la quantità di biomasse in arrivo all'impianto dovranno essere adeguate alla capacità di lavorazione e di utilizzo dell'impianto, in modo tale da non determinare accumuli di materiale non correttamente "stoccabili". A seguito della messa in esercizio dell'impianto dovranno essere attuate le necessarie azioni di controllo degli odori in modo da prevenire disagi odorigeni da parte dei residenti delle aree limitrofe: si invita la ditta ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi e le migliori misure gestionali al fine di contenere le emissioni odorigene sia nelle fasi di lavorazione che durante la movimentazione. Si richiama nel merito quanto riportato nella Delibera Regionale nr. 1495/2011 "*

CRITERI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI A BIOGAS”, che detta indicazioni in merito alle campagne di rilevamento odorigene, al monitoraggio e campionamento.

- *In adempimento alle disposizioni del co. 10 Art. 7.7 RUE, che così dispone “Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi: allevamenti, rimesse di grandi dimensioni è prescritta la mitigazione dell’impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi dialto fusto, interposti ad assenze arbustive” ed a tutela delle problematiche insorgenti in relazione alle matrici ambientali (con particolare riferimento alle emissioni odorigene, al rumore ed alle emissioni in atmosfera) dovrà essere realizzata e completata una barriera verde lungo tutto il perimetro dei due impianti già esistenti (Biogas e Biometano), nonché lungo il perimetro del nuovo impianto.*

Si concorda sulla piantumazione alternata di Tamerix Gallica (Tamerice) ed il Cupressocypariis Leylandi proposto dalla Soc. Agr. Leona. Al momento dell’inoltro della comunicazione di fine lavori, relativa alla realizzazione dell’impianto, la piantumazione dovrà risultare completata. Una eventuale proroga al termine di cui sopra dovrà essere espressamente accordata dallo scrivente Servizio, previa presentazione di una istanza motivata: alla richiesta dovrà risultare allegata una relazione che descriva compiutamente le opere realizzate (anche mediante viste fotografiche) e che indichi la parte di barriera di mitigazione visiva ancora da realizzare. Si da atto dell’impegno assunto dalla ditta per la sostituzione delle piante che non hanno attecchito al compimento di un anno dalla data di piantumazione; tuttavia si osserva che la barriera dovrà mantenere la sua funzione (e quindi risultare compatta ed in buono stato nel suo insieme) per tutta la durata di esistenza dell’impianto, previe le necessarie opere di manutenzione, irrigazione, potature e sostituzione di fallanze.

Questo Ente, considera l’opera di mitigazione al pari delle altre opere previste nel titolo abilitativo per cui dovrà essere dato riscontro del suo completamento al momento della comunicazione di fine lavori, al fine della presentazione di SCEA edilizia.

Per ciò che attiene alla realizzazione dell’impianto, è stato rilasciato il Permesso di Costruire con le seguenti prescrizioni:

- 1. l’efficacia del presente parere, in relazione al titolo abilitativo ex art. 17 della L.r. 15/2013 che sostituisce, e l’effettivo inizio delle opere di NC descritte in premessa sono vincolate al completamento delle procedure ed alla sottoscrizione degli atti necessari per determinare la disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione in capo a SNAM rete Gas: nel caso in cui SNAM rete Gas debba intervenire con procedure espropriative di cui al DPR 327/01 e L.r. 37/02 l’attuazione delle necessarie procedure di variante urbanistica è preordinata ad ogni attività edilizia e necessaria per la conformazione dei relativi titoli abilitativi;*
- 2. Prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato con il presente atto, deve essere costituita, a favore di Arpa, una cauzione finanziaria a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto con le modalità descritte nella relazione di dismissione depositata a importo minimo pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi, mediante fidejussione bancaria, la garanzia dovrà essere garantita per tutta la durata di esercizio dell’impianto;*
- 3. Al momento dell’inoltro della comunicazione di inizio lavori dovrà risultare sottoscritto e depositata agli atti di questo Ente il “patto a tutela del territorio offerente alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili per la produzione di Biometano” oggetto del presente P.d.C: per i contenuti del presente Patto si rimanda a quanto proposto alla amm.ne Com.le dalla Soc. Agr. Leona S.S con nota del 24/10/2024, a*

cui ha fatto seguito riscontro della Giunta Comunale riunitasi nella seduta di Giunta del 29/11/2024. La nota della G.C. e le modalità di accoglimento della proposta sono state inoltrate alla conferenza di servizi con P.G. 23398 del 09/12/2024;

4. In relazione alle opere di mitigazione visiva (opere di piantumazione/ barriera verde) si accoglie la proposta della Ditta che si impegna in primis a completare la realizzazione della barriera verde lungo tutto il perimetro dei due impianti già esistenti, nonché lungo il perimetro del nuovo impianto. Si concorda sulla piantumazione alternata di Tamerix Gallica (Tamerice) ed il Cupressocypariis Leylandi. Al momento dell'inoltro della comunicazione di fine lavori, relativa alla realizzazione dell'impianto, la piantumazione dovrà risultare completata. Una eventuale proroga al termine di cui sopra dovrà essere espressamente accordata dallo scrivente Servizio, previa presentazione di una istanza motivata: alla richiesta dovrà risultare allegata una relazione che descriva compiutamente le opere realizzate (anche mediante viste fotografiche) e che indichi la parte di barriera di mitigazione visiva ancora da realizzare. Si dà atto dell'impegno assunto dalla ditta per la sostituzione delle piante che non hanno attecchito al compimento di un anno dalla data di piantumazione; tuttavia si osserva che la barriera dovrà mantenere la sua funzione (e quindi risultare compatta ed in buono stato nel suo insieme) per tutta la durata di esistenza dell'impianto, previe le necessari opere di manutenzione, irrigazione, potature e sostituzione di fallanze. Il completamento della realizzazione della barriera di mitigazione vincola la presentazione della SCEA edilizia;

5. in relazione all'incremento della viabilità ed al flusso di traffico determinato dalla presenza del nuovo impianto di Biometano, si dà atto delle considerazioni presentate dalla Ditta, che dichiara di utilizzare prevalentemente per il conferimento delle Biomasse e per lo spandimento dell'ammendante (ciclicamente e per due anni su un periodo di rotazione fissato a tre anni) la viabilità privata ed interna a terreni di propria proprietà. Si dà atto altresì degli itinerari indicati e previsti per i terzo anno di integrazione, rimandando per l'itinerario nr. 2 a quanto descritto con integrazione 22077 del 20/11/2024. Si segnala sin da ora che eventuali modifiche ai piani di raccolta delle biomasse, così come ai piani di spandimento, non dovranno in alcun modo interferire negativamente con i piani di viabilità concordati. Eventuali modifiche al piano di viabilità che interessi la viabilità pubblica/di uso pubblico, andranno precedentemente sottoposte a valutazione dello scrivente settore. Si raccomanda particolare attenzione in fase di trasporto dei materiali (biomasse ed ammendante) nei tratti di viabilità pubblica ed in attraversamento ai centri abitati: dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili per evitare emissione di odori molesti, nonché dispersione dei materiali trasportati;

6. Per quanto riguarda gli spandimenti si dà atto della documentazione trasmessa ad integrazione in data 24/09/2024 con nota Prot. 18380 e si sottolinea sin da ora che le eventuali modifiche al PUA dovranno rispettare le condizioni stabilite dall' 4.2.13 delle NTA del RUE, che vieta gli spandimenti a distanza inferiore a mt 100 dal limite del territorio urbanizzato; mt. 300 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale e dalle porzioni già attuate dell'Ambito per nuove espansioni, al netto degli ambiti specializzati per le attività produttive di consolidamento, se trattasi di pollina; mt 50 dalle case sparse; mt 10 dai confini di proprietà.

7. Il SUE richiama espressamente le considerazioni, e prescrizioni del parere di Conformità urbanistica - ambientale, riportato in premessa, che costituiscono parte integrante delle disposizioni del presente PdC e precisa che il rispetto dei requisiti ambientali costituiscono la condizioni minima per lo svolgimento della attività: La Soc. agr. Leona S.s è chiamata sin d'ora ad attuare le necessarie azioni di controllo delle emissioni e degli odori in modo da prevenire disagi odorigeni da parte dei residenti delle aree limitrofe. La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi e le migliori misure gestionali al fine di contenere le emissioni odorigene sia nelle fasi di lavorazione che durante la movimentazione. Dovranno essere osservate altresì tutte le misure atte a mantenere il rispetto delle emissioni rumorose, sia in fase di costruzione dell'impianto che in fase di gestione dell'impianto stesso.

8. Al momento dell'effettivo inizio lavori, come asseverato nel modello MUR A.1/D1 depositato agli atti della conferenza di servizi, dovrà risultare presentata la Denuncia di Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, predisposto in osservanza delle disposizioni della L.r. 19/2008;

(...)

- Comando Militare Esercito E-R, che esprime parere favorevole con la seguente prescrizione:
Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.
- Il MIMIT comunica che ai sensi delle nuove disposizioni date dal D.Lgs 48/2024, afferenti all'art. 56, comma 1 e comma 3 del D.Lgs 259/2003 e smi relativo la costruzione, modifica o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate a qualsiasi uso, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato:
 1. *dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e sottoscritta dal soggetto che ha titolarità sull'impianto;*
 2. *relazione a firma del professionista abilitato (già prodotti);*
 3. *elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti (già prodotti);*
 4. *dichiarazione su applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 "pantouflage";*
 5. *segnalazione di inizio e fine dei lavori di realizzazione del progetto in parola.*
- Provincia di Ferrara, esprime parere favorevole in merito alla viabilità alle seguenti condizioni:
 1. *La messa in esercizio dell'impianto è subordinata alla completa sistemazione e apertura al traffico della viabilità di ingresso e uscita così come rappresentata negli elaborati di progetto.*
 2. *Le lavorazioni per la sistemazione dell'accesso sito al km 5+490 non dovranno interessare la carreggiata né alterare la stabilità della sede stradale della strada provinciale.*
 3. *Gli accessi dovranno essere asfaltati fino alla corsia stradale e adeguatamente raccordati alla stessa, per tutta la rispettiva larghezza e per almeno 50 m dalle intersezioni con la strada provinciale, con materiali di caratteristiche simili a quelle della carreggiata e sempre mantenuti in modo da evitare l'apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale, così come prescritto dall'art. 21 comma 5 del Regolamento sopra citato.*
 4. *In prossimità della carreggiata, la sommità degli eventuali cordoli a lato degli accessi dovrà essere alla stessa quota del nastro asfaltato, al fine di evitare spigoli ed ostacoli alla viabilità.*
 5. *Con riferimento alla segnaletica, da posare a carico del proponente, così come indicata nell'elaborato 0073-22 VIABILITA, non dovranno essere installati i seguenti segnali posizionati lungo la S.P. 60:*
 - *la coppia di segnali di obbligo di direzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., fig. II 81/b art. 122 Direzioni consentite diritto e destra e fig. II 81/c art. 122 Direzioni consentite diritto e sinistra) posta in corrispondenza dell'accesso sito al km 4+925;*
 - *la coppia di segnali di pericolo generico (fig. II 35 art. 103 Altri pericoli) posta in corrispondenza dell'accesso sito al km 4+925;*
 - *la coppia di segnali di diritto di precedenza (fig. II 44 art. 113 Diritto di precedenza) posta in corrispondenza dell'accesso sito al km 5+490.*
 6. *Per quanto riguarda la segnaletica da posare lungo la viabilità privata, si ritiene non necessario il segnale di fine del diritto di precedenza (fig. II 42 art. 111 Fine del diritto di precedenza) posto in corrispondenza dell'accesso sito al km 5+490, mentre il segnale di obbligo di direzione posto in corrispondenza dell'accesso sito al km 4+925 potrebbe essere sostituito dal più adeguato segnale di senso unico frontale (fig. II 349 art.135 Senso unico frontale).*

7. *I lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 21 e 23 del Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2022.*

(...)

8. *Il concessionario dovrà provvedere a mantenere libera la sezione dei tombinamenti da ogni ostruzione mediante periodica pulizia.*

9. *Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito*

10. *Il concessionario dovrà comunque adempiere ad ogni eventuale prescrizione che si renda motivatamente necessaria durante l'esecuzione dei lavori, secondo la discrezionalità del funzionario competente alla sorveglianza degli stessi.*

11. *La Società esecutrice dei lavori dovrà chiedere almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori stessi alla Provincia di Ferrara U.O. Attività Amministrative e Concessioni, il rilascio di eventuale autorizzazione/nulla osta per l'occupazione di suolo provinciale e conseguente ordinanza/parere per le limitazioni di carattere temporaneo nella regolamentazione della circolazione stradale.*

Di dare atto che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica la documentazione presentata insieme all'istanza e la documentazione ad integrazione del progetto;

Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale allegata alla presente ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto;

Di stabilire che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003, il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, che dovrà avvenire dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto con le modalità e i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla Conferenza di Servizi;

Di stabilire che la Società Società Agricola Leona SS è tenuta a presentare **prima della comunicazione di inizio lavori** l'apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n°385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò autorizzati, come previsto dalle suddette norme, a favore di: ARPAE – Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, via Po n°5 - 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370, autorità competente al rilascio della presente Autorizzazione Unica, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da Arpae.

LA GARANZIA FINANZIARIA DOVRA' AVERE LE CARATTERISTICHE DI SEGUITO RIPORTATE:

- dovrà essere di **importo pari a 639.318,67€** come approvato dalla Conferenza dei Servizi e dovrà coprire l'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale così come indicato nel progetto definitivo approvato (**Piano di Dismissione - Allegato "M" Rev. 1 del 10/07/24**);
- dovrà coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia d'obbligo di ripristino saranno rivalutati sulla base del tasso di

inflazione programmata ogni 5 anni, il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;

- la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;

La Società Agricola Leona SS dovrà comunicare ad ARPAE la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge, lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto e il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire inoltre a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere e ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n°91/2022 che va a modificare l'art. 15, comma 2 del DPR 380/2001 con l'inserimento del seguente periodo "per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in 3 anni dal rilascio del titolo", si stabilisce che:

- l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione e se ne dovrà dare preventiva comunicazione ad ARPAE SAC di Ferrara e al Comune di Codigoro e, comunque, non oltre la data di inizio lavori, dovranno essere documentati eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al titolare dell'autorizzazione e dovrà essere concordato con gli Enti citati un nuovo termine;
- la fine lavori dovrà avvenire entro 3 anni dall'inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad ARPAE SAC di Ferrara e al Comune di Codigoro attestando la conformità dell'opera al progetto definitivo approvato ed il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate nell'atto di autorizzazione;
- la messa in esercizio dell'impianto dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di consegna dei lavori ferma restando, in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 19 della L.R. 26/2004;
- il titolare dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ferrara e al Comune di Codigoro eventuali interruzioni/malfunzionamenti o fermi prolungati dell'impianto;
- eventuali modifiche della struttura societaria dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE SAC di Ferrara;
- gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza anche attraverso programmi di monitoraggio e manutenzione;
- per quanto riguarda l'illuminazione esterna si prescrive che il progetto sia conforme alla normativa regionale L.R. 19/2003 e s.m.i. e alla D.G.R. 1732 del 12/11/2015;
- il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;
- ogni modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzatorio con le modalità stabilite dalla vigente normativa;

Di trasmettere copia del presente atto alla Società Società Agricola Leona SS e al Comune di Codigoro per gli eventuali adempimenti conseguenti;

Di informare che per ogni variazione all'assetto impiantistico, al ciclo produttivo nonché ogni modifica all'assetto proprietario e nella struttura di impresa che comporti una modifica del contenuto del presente atto dovrà essere presentata specifica domanda di modifica sostanziale/non sostanziale/voltura;

Di dare atto che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n°104, possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione/comunicazione, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

Si informa che ai sensi del D.Lgs n°196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22/12/2022;

Dichiara che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente di ARPAE SAC di Ferrara;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- si renderà noto il rilascio della presente autorizzazione unica con comunicazione sul BURERT della Regione Emilia-Romagna;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. n°190/2012 e della Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n°56 del 29/04/2022 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024.

Il Responsabile Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.